

Deliberazione di Giunta

Assemblea straordinaria dei soci di IS.NA.R.T. S.c.p.a

Il Presidente riferisce:

IS.NA.R.T. s.c.p.a., con nota prot. 0006181 del 06/02/2025 ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il giorno **mercoledì 12 Marzo 2025 alle ore 16:00** presso la sede Unioncamere in Piazza Sallustio 21 – Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a.
- approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile: deliberazioni conseguenti.

IS.NA.R.T. S.c.p.a., società in house del sistema camerale che opera nel settore del turismo e nella quale la Camera di commercio detiene una partecipazione, ha intrapreso il percorso di incorporazione di Mirabilia Network, costituita come associazione senza fini di lucro da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di commercio italiane per mettere in collegamento e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, e trasformata in società consortile a responsabilità limitata con atto del 16/12/2024, iscritto al Registro imprese il 20/12/2024. Si rammenta che la trasformazione di Mirabilia ha rappresentato un percorso meramente tecnico, realizzato al solo e unico scopo di consentirne la successiva incorporazione in IS.NA.R.T. senza dar luogo ad una fusione eterogenea, non disciplinata normativamente.

Obiettivo strategico della fusione per incorporazione è quello di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia. L'esigenza è quella di sviluppare, rafforzare e ampliare la mission e le azioni delle due organizzazioni, mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse per consentire di sfruttare al meglio le potenzialità di entrambe, di creare valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori e di garantire maggiore efficienza.

Si evidenzia che, nonostante in Piemonte siano presenti cinque siti UNESCO, di cui due interessano la provincia di Cuneo, la Camera di commercio non aveva aderito a Mirabilia per non duplicare le proprie partecipazioni in ambiti affini, ma sicuramente da questa fusione trarrebbe un vantaggio in termini di competenze ed esperienze, in ambito sia turistico e sia culturale.

Per dar luogo all'operazione di fusione per incorporazione, entrambe le società hanno redatto la seguente documentazione, allegata come parte integrante del presente provvedimento, inviata da IS.NA.R.T. con nota prot. 0005841 del 05/02/2025 e regolarmente depositata in copia presso le sedi aziendali, nel rispetto dell'art. 2501 septies c.c.:

- la situazione patrimoniale redatta al 30/12/2024 ex art. 2501 quater c.c.,

- la relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c.,
- il progetto di fusione con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter c.c.,
- lo Statuto della società derivante dalla fusione,
- la relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio. Al fine di garantire omogeneità di valutazione è stato individuato un unico esperto, nella persona del Prof. Carlo Regoliosi.

La fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a Registro imprese delle delibere di fusione ex art. 2503 c.c., a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di IS.NA.R.T. e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso.

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 e hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 di IS.NA.R.T. per ogni quota di Mirabilia, non prevedendo conguagli in denaro. Le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nella valutazione dei due patrimoni, operata al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due società. Il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall'esperto.

Trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci della stessa di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da IS.NA.R.T. quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio. L'operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti.

Le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all'incorporante IS.NA.R.T. con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1° gennaio 2025. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

Si ricorda che l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Per i soci dell'incorporante che siano - o meno - anche soci dell'incorporata non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione. Al riguardo, infatti, la pronuncia in oggetto ha ribadito che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*.

L'operazione di fusione per incorporazione risulta quindi coerente rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente come specificate dal legislatore all'art 2 comma 2 lettera d-bis) della legge 580/1993 e s.m.i. "*valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti*". Le ragioni che giustificano l'operazione inoltre:

- rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura;
- non comportano aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia;
- sono comprovate dal business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-2026 già redatto da IS.NA.R.T.;
- in termini di convenienza economica e finanziaria non è previsto alcun costo né alcun esborso finanziario;
- il rapporto di cambio tra le azioni delle due società è stato ritenuto congruo dall'esperto;
- la fusione in oggetto è pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a. è stato redatto un nuovo Statuto societario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, le cui principali modifiche riguardano:

- l'integrazione delle attività di promozione turistica con la gestione di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e dei siti UNESCO (art. 1 "Denominazione" e art. 3 "Oggetto sociale");
- l'adempimento dell'Assemblea dei soci in merito alla decisione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo (art. 10 "Assemblea");
- modalità di nomina e remunerazione dell'Organo Amministrativo (art. 13 "Organo Amministrativo");
- modalità di nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo (art. 20 "Comitato per il controllo analogo").

La Giunta è pertanto invitata a pronunciarsi in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a., individuando la persona che parteciperà all'assemblea straordinaria della società ad esprimere la volontà che sarà manifestata con il presente provvedimento e demandandole il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la legge 580/1993 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento per la

disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

- visto lo Statuto della Camera di commercio;

- vista la convocazione dell'assemblea straordinaria di IS.NA.R.T. s.c.p.a., pervenuta con nota prot. 0006181 del 06/02/2025, avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a.;

- vista la documentazione allegata alla presente delibera;

- considerata la coerenza dell'operazione con le funzioni istituzionali dell'Ente sotto il profilo turistico e culturale, e la valutazione della rilevanza della stessa sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

- preso atto che dall'operazione di fusione per incorporazione non derivano esborsi in denaro per l'Ente camerale;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l'operazione di fusione per incorporazione in oggetto;
- di delegare il sig. Giorgio Chiesa a partecipare all'assemblea straordinaria di IS.NA.R.T. Scpa ad esprimere la volontà manifestata con il presente atto, ad apportare alla documentazione le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell'operazione, demandandogli il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di provvedere agli adempimenti richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso.